



TOZZI GREEN S.P.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Sommar

Sommario.....	2
DEFINIZIONI	6
PREMESSA.....	8
STRUTTURA DEL MODELLO.....	9
PARTE GENERALE.....	10
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	10
1.1.1 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	10
1.1.2 FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	10
1.2 CRITERI D'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE	18
1.3 INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	20
1.3.1 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	21
1.4 LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	21
1.5 LE SANZIONI	21
1.6 IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE	24
1.7 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA.....	24
1.8 EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE	25
2. PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO	27
2.1 LA SCELTA DELLA SOCIETÀ.....	27
2.2 APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO	27
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	30
3.1 FINALITÀ DEL MODELLO	30
3.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	31
3.3 CODICE ETICO.....	31
3.4 DESTINATARI DEL MODELLO.....	32
3.5 ADOZIONE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	32
4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO	34
4.1 SISTEMA DI PRINCIPI ETICI	35
4.2 SISTEMA ORGANIZZATIVO	35
4.3 SISTEMA AUTORIZZATIVO.....	36
4.4 SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E DEI FLUSSI FINANZIARI	37
4.5 PROGRAMMA D'INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	37
4.6 SISTEMA DISCIPLINARE	37
4.7 SISTEMA DI PROCEDURE OPERATIVE	37
4.8 SISTEMI INFORMATIVI E APPLICATIVI INFORMATICI	38
5. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	39
5.1 IDENTIFICAZIONE REQUISITI DELL'OdV.....	39
5.2 IDENTIFICAZIONE DELL'OdV	40
5.3 MODALITÀ DI NOMINA DELL'OdV E DURATA IN CARICA	40
5.4 CAUSE D'INELEGIBILITÀ, MOTIVI E POTERI DI REVOCA.....	40
5.5 FUNZIONI DELL'OdV.....	42
5.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	44

5.7	REPORTING DELL'OdV	45
5.8	CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	46
5.9	WHISTLEBLOWING.....	46
6.	DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	48
6.1	COMUNICAZIONE INIZIALE.....	48
6.2	FORMAZIONE DEL PERSONALE	48
7.	SISTEMA DISCIPLINARE	49
7.1	VIOLAZIONI DEL MODELLO.....	49
7.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	52
7.3	VIOLAZIONI DEL MODELLO DA PARTE DEI DIRIGENTI E RELATIVE MISURE.....	54
7.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANO DIRIGENTE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI MEMBRI DELL'OdV 55	
7.5	MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, FORNITORI, SOCI LOCALI, APPALTATORI E COLLABORATORI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	56
	PARTI SPECIALI	57
8.	I PRINCIPI GENERALI E PROTOCOLLI SPECIFICI.....	58
8.1	INTRODUZIONE	58
8.2	PROTOCOLLI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI	58
9.	PARTI SPECIALI "A" - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	61
A.1	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	61
A.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	64
A.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	73
A.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	75
A.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	89
10.	PARTI SPECIALI "B" - I REATI SOCIETARI	90
B.1	LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI (ART. 25TER DEL DECRETO).....	90
B.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	92
B.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	94
B.3.1	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	96
B.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	98
B.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	107
11.	PARTI SPECIALI "C" - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTRICICLAGGIO E TRASFERIMENTO ILLECITO DI VALORI.....	108
C.1	LE FATTISPECIE DI REATO DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTRICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25OCTIES E 25OCTIES.1 DEL DECRETO) ..	108
C.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	109
C.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	109
C.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	110
C.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	118
12.	PARTI SPECIALI "D" - I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	119
D.1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO).....	119
D.2	ATTIVITÀ SENSIBILI: PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	120
D.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	121

D.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	122
D.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	131
13.	PARTE SPECIALE "E" - I REATI AMBIENTALI	132
E.1	LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO).....	132
E.2	ATTIVITÀ SENSIBILI: PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	135
E.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	136
E.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	138
E.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	144
14.	PARTE SPECIALE "F" - I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA e I REATI TRANSNAZIONALI	145
F.1	LE FATTISPECIE DI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24TER DEL DECRETO) E DI REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. N. 146/2006)	145
F.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	147
F.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	148
F.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	149
F.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	152
15.	PARTE SPECIALE "G" - I REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	153
G.1	LE FATTISPECIE DI REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI (ART. 25BIS, LETT. F BIS DEL DECRETO)	153
G.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	154
G.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	154
G.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	155
G.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	157
16.	PARTE SPECIALE "H" - I REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	158
H.1	LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25BIS.1 DEL DECRETO).....	158
H.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	158
H.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	159
H.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	160
H.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	161
17.	PARTE SPECIALE "I" - I REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	162
I.1	LE FATTISPECIE DI REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25NOVIES DEL DECRETO).....	162
I.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	164
I.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	165
I.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	165
I.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	167
18.	PARTE SPECIALE "L" – IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	169
L.1	LA FATTISPECIE DI REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI OVVERO A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25DECIES DEL DECRETO)	169
L.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	169
L.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	170
L.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	170
L.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	171
19.	PARTE SPECIALE "M" – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	173
M.1	LA FATTISPECIE DI REATO CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO)	173

M.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	174
M.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	174
M.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	176
M.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	177
20.	PARTE SPECIALE "N" – IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ..	178
N.1	LA FATTISPECIE DI REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO).....	178
N.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	179
N.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	179
N.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....	180
N.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	182
21.	PARTE SPECIALE "O" – REATI TRIBUTARI	184
O.1	LE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO).....	184
O.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	185
O.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	186
O.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	187
O.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	190
22.	PARTE SPECIALE "P" – CONTRABBANDO	191
P.1	LE FATTISPECIE DI REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO).....	191
P.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	193
P.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	193
P.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	194
P.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	196
23.	PARTE SPECIALE "Q" – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E IL PAESAGGIO	197
Q.1	LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E IL PAESAGGIO (ART. 25-SEPTIESDECIES E 25 OCTIESDECIES DEL DECRETO)	197
Q.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	200
Q.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	202
24.	PARTE SPECIALE "R" – DELITTI INFORMATICI.....	203
R.1	LE FATTISPECIE DI DELITTI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)	203
R.3	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA	206
R.4	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	207
R.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	208
25.	ALLEGATI	209

DEFINIZIONI

“Agenti/Procacciatori d’Affari” Soggetti non dipendenti della Società che operano per conto della Società (principalmente all’estero) in base ad un mandato di agenzia/incarico di procacciatore d’affari.

“Appaltatori” Convenzionalmente s’intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi (ivi inclusi agenti e procacciatori d’affari) che abbiano stipulato un contratto con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.

“Processo/Attività Sensibile” L’insieme di attività e operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Tozzi Green S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

“Capogruppo” Tozzi Holding S.r.l.

“CCNL” Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

“Consulenti” Soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di Tozzi Green S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

“Decreto” Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (D.lgs. 231/01), come successivamente modificato ed integrato.

“Delega” L’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

“Destinatari” Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli Organi societari e i loro componenti, i Dipendenti, i Soci Locali, gli Appaltatori, i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori (con particolare riferimento ai lavoratori a progetto ed ai lavoratori somministrati), coinvolti nelle Attività Sensibili, i dipendenti di altre Società del Gruppo, coinvolti nelle Attività Sensibili, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

“Dipendenti” persone fisiche che hanno stipulato con la Società un contratto di lavoro subordinato, nel rispetto delle prescrizioni previste nel codice civile e nel CCNL di riferimento.

“Fornitori” I fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi Sensibili.

“Gruppo Tozzi Green” S’intende il Gruppo di Società facente capo a Tozzi Holding S.r.l., benché il logo unico adottato da questo gruppo sia quello di Tozzi Green S.p.A.

“Modello” Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

“OdV” L’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

“Operazione Sensibile” Insieme di attività di particolare rilevanza svolte da Tozzi Green S.p.A. nell’ambito dei Processi/Attività Sensibili.

“Organo Dirigente” Consiglio di Amministrazione di Tozzi Green S.p.A.

“Process Owner” Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell’Attività Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.

“Procura” Il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

“Reati” Le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Soci Locali” S’intendono i partner con cui Tozzi Green S.p.A. costituisce Joint Venture in Italia e all’estero per lo sviluppo del business della Società. I rapporti sono disciplinati dalla stipula di *joint venture* oppure dalla costituzione di una SPV (società veicolo/società di scopo).

“Società” o “Tozzi Green S.p.A.” o “Tozzi Green” Tozzi Green S.p.A., con sede legale in Ravenna, frazione Mezzano (RA), Via Brigata Ebraica 50, C.F. e numero d’iscrizione Registro delle Imprese 02132890399, Numero REA: RA- 174504.

“Società del Gruppo” Tutte le Società appartenenti al Gruppo facente capo a Tozzi Holding S.r.l., la quale le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.

PREMESSA

Tozzi Green S.p.A. è una società che opera nel settore delle energie rinnovabili, occupandosi dello sviluppo di iter autorizzativi per la realizzazione di nuovi impianti, della costruzione di impianti in modalità *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) e dell'esercizio e manutenzione degli stessi in qualità di *Operation and Maintenance* (O&M) contractor. La Società realizza e gestisce impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici, a biomassa e a biogas/biometano, per la produzione e vendita di energia, offrendo altresì servizi di *Asset Management*, inclusa la gestione della contrattualistica e della rendicontazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Tozzi Green, nella riunione del 4 febbraio 2013, ha approvato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.

Successivamente, il Modello è stato rivisto ed aggiornato nel corso del 2016, del 2019, del 2021, del 2024 e approvato nella presente versione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2025.

Contestualmente all'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, al quale ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Tozzi Green è costituito da una “Parte Generale” e da più “Parti Speciali” (come meglio specificato *infra*) e dai documenti di volta in volta ivi richiamati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Modello stesso.

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto (Capitolo 1), viene rappresentata la metodologia utilizzata per redigere il Modello (Capitolo 2), successivamente vengono illustrate le finalità e la natura del Modello, descritte le modalità di intervento e modifica dello stesso (Capitolo 3), le componenti del sistema di controllo preventivo (Capitolo 4), le caratteristiche e il funzionamento dell’OdV (Capitolo 5), le modalità di diffusione del Modello (Capitolo 6) e il sistema disciplinare legato ad eventuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello (Capitolo 7).

La Società svolge costantemente attività di *Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis* (di seguito anche *CRSA*), la cui documentazione è parte integrante e sostanziale del Modello, con riferimento sia alle novelle normative introduttive di nuove fattispecie di reato all’interno del Decreto, sia con riguardo alle procedure attuate dai Destinatari, all’esito delle quali procede, qualora necessario o opportuno, all’aggiornamento del Modello.

In considerazione delle risultanze delle attività di *CRSA*, e qualora si proceda al conseguente aggiornamento del Modello, si predispongono “Parti Speciali” dedicate, con riferimento alle famiglie di reato che possono trovare applicazione nei confronti dei Destinatari nell’espletamento delle loro attività lavorative poste in essere a vantaggio della Società, a:

- rappresentare il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché un’esemplificazione circa le modalità di commissione dei reati nell’ambito di ciascuna Attività Sensibile;
- Indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1.1 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, ha innovato il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti. Dal 2001 a oggi, il Decreto è stato oggetto di continui aggiornamenti, volti ad estenderne progressivamente l'ambito di applicazione, mediante l'introduzione di nuove categorie di reato presupposto, come si vedrà al successivo paragrafo 1.2.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, ovverosia le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse/vantaggio dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinde da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- ✓ È commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- ✓ Il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l'ente;
- ✓ Esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo d'irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.1.2 FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal Legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, indica agli artt. 24 ss., i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il limite all'applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività d'impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività d'impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto previsti dal Decreto appartengono alle categorie di seguito indicate:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

- Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazioni per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinques.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);

- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998);
- Art. 187-quinquies, d.lgs. 58/1998, in relazione all'art. 14 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) ed all'art. 15 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di manipolazione del mercato).

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Frode informatica (già punita ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 qualora commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) punita dall'art. 25-octies 1 nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter, comma 2, c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.);

- Ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, qualora abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Immissioni su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a) bis Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-bis, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette dal diritto di autore, o parte di essa (art. 171-ter, Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarico di reflui non autorizzati (art 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (art 256 comma 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Inquinamento di suolo tale da richiedere interventi di bonifica (art 257 comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Falsificazione dei risultati delle analisi sui rifiuti (art 258 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Traffico illecito di rifiuti (art 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- Violazione ai limiti di emissione in atmosfera e/o inadempienze di quanto prescritto nella autorizzazione alle emissioni (art 279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255-bis del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, trasporto, anche per conto terzi, o detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e ss.mm.ii. (art. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4 della Legge 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati di specie protette CITES (art. 3-bis della Legge 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono elencate in tabella A legge 91/594/CE (art. 3 comma 6 della Legge 549/1993);
- Inquinamento provocato dalle navi, doloso e colposo (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, l. 549/1993).

Delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato (art. 22, comma 12, D.Lgs n. 286/98). Le ipotesi aggravate (art. 22, comma 12bis, D.Lgs 286/98) a fronte delle quali diventa applicabile, a norma dell'art. 2 del D.Lgs 109/2012, il D.Lgs 231/2001, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati siano (alternativamente):
 - o in numero superiore a tre;
 - o minori in età non lavorativa;
 - o esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro (art. 603bis, comma 3 del codice penale).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies):

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*):

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*):

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 d.lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 d.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 d.lgs. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d.lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis d.lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 d.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 d.lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Dpr 43/1973, art. 291 quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Dpr 309/1990, art.74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

1.2 CRITERI D'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE

Se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri d'imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "soggettivi" e "oggettivi".

Il primo criterio, quello "soggettivo", è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

Soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Soggetti «sottoposti», tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. È evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori e i consulenti i quali, su mandato dell'ente, compiono attività nel suo interesse. Assumono, infine, rilievo anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dello stesso.

Il secondo criterio, quello “oggettivo”, è che il reato debba essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Il reato deve, quindi, riguardare l’attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- ✓ L’“interesse” sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- ✓ Il “vantaggio” sussiste quando l’ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall’ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell’interesse della società.

Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell’ente, l’occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un’area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L’ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o nell’interesse esclusivo di terzi.

Il Decreto stabilisce anche le condizioni in base alle quali il reato non è contestabile all’ente: se - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «modello di organizzazione e di gestione» (il Modello), idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che l’ente risponde del reato solo in caso di mancata adozione del Modello ovvero mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit strutturali dell’organizzazione aziendale. Non potendo l’ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione a esprimere e concretizzare la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato. Affinché il reato non gli sia imputato, l’ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell’esercizio dell’attività d’impresa non possa essere commesso un reato previsto dal Decreto. Per questa ragione, il Decreto prevede l’esclusione della responsabilità solo se l’ente dimostra che:

- ✓ L’Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 5);
- ✓ Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- ✓ Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente possa essere esclusa. L’esenzione da colpa della società dipende quindi dall’adozione e attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dall’istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello. All’Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità dell’attività agli standard e alle procedure definite nel Modello. In particolare, il Decreto assegna all’Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- ✓ Vigilanza sul funzionamento del Modello;
- ✓ Eventuale aggiornamento del Modello;

- ✓ Acquisizione d'informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di flusso informativo interno;
- ✓ Coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;
- ✓ Attivazione delle procedure per provvedimenti disciplinari.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto. Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso sulla colpevolezza dell'ente e lascia meno possibilità di difesa se il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto dispone che l'ente debba anche dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'ente deve anche provare una sorta di "frode" interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti, l'ente può essere chiamato a rispondere invece solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, alla luce dei citati criteri d'imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque un interesse della società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.

1.3 INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale. La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per escludere la responsabilità della società. Il Modello opera, infatti, quale causa di non punibilità solo se:

- ✓ Idoneo, ossia vale a dire solo se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- ✓ Effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'idoneità del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- ✓ Siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ✓ Siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ Siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- ✓ Sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- ✓ Siano previsti obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

Siano previsti canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare di cui sopra. Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della società.

Il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione dell'impresa, nonché gli strumenti di controllo, finalizzati ad eliminare situazioni che possano integrare

fattispecie di reato di cui al Decreto. Esso varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa e del tipo di attività che essa svolge.

1.3.1 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'art. 4 del Decreto, la società può essere chiamata a rispondere in Italia anche di reati presupposto commessi all'estero, ma soltanto se ricorrano una serie di condizioni:

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede per perseguire il reato;
- la Società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto apicale o subordinato della società;
- sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso), dettate per disciplinare i casi in cui si può perseguire in Italia un fatto di reato commesso all'estero.

1.4 LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto; gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o trasferito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla scissione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.5 LE SANZIONI

L'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:

1) Sanzione pecuniaria

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

2) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- ✓ l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):
 - l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 - l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca;
 - In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 231](#), se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia

dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia in base al reato e alla qualifica del soggetto responsabile della commissione, come di seguito indicato:

- non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni nei casi di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. apicale (secondo l'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto)
- non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni nei casi di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. sottoposto (secondo l'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto)
- da 3 mesi a 2 anni:
 - per un delitto di cui all'art. 25, commi 2 e 3, se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - per gli altri reati (diversi dall'art 25, commi 2 e 3) per i quali sono espressamente previste le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il Giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 del Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata;
- l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria

3) Confisca

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore a essi equivalente, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato

4) Pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Tutte le sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un Giudice penale. Il quadro sanzionatorio stabilito dal Decreto è molto severo, sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto elevate, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare significativamente l'esercizio normale delle attività della società, precludendole una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi d'interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli enti ai sensi del Decreto.

1.6 IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

Il comma 5-*bis* dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01, introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 3/2019 *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*, prevede una riduzione delle sanzioni interdittive in caso di consumazione dei reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni).

Il beneficio è riconosciuto all'ente che, prima dell'emissione della sentenza di primo grado, abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e si sia efficacemente adoperato:

- per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
- per assicurare le prove dei reati;
- per l'individuazione dei responsabili;
- per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

1.7 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Tozzi Green ha, pertanto, preso in considerazione, nella predisposizione del proprio modello, le *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001"* (di seguito solo **"Linee Guida"**) redatte da Confindustria e da ultimo aggiornate nel giugno 2021.

Nella definizione del Modello 231, le Linee Guida prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare nel contesto aziendale i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente ed il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D.lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità d'azione;
 - obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

1.8 EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Ai fini della redazione del Modello, Tozzi Green ha tenuto in considerazione anche i principali orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene in un primo momento le pronunce riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, successivamente si è andata formando una giurisprudenza la quale si è occupata di verificare l'effettiva adeguatezza, le tempistiche di adozione e l'idoneità del Modello, rispetto alle esigenze ed alle caratteristiche degli enti adottanti (Trib. Milano, IV Sez. Pen., 4 febbraio 2013, n. 13976; Cass., V Sez. Pen., n. 4677 del 2014; Corte d'Appello di Firenze, III Sez. Pen., n. 3733 del 2019; Cass. Pen., VI Sez., n. 12528 del 2019; Cass. Pen., IV Sez., n. 3731 del 2020; Trib. Milano, II Sez. Pen. n. 10748 del 2021; Trib. di Vicenza, Sez. Pen. n. 348 del 2021).

Più di recente, la giurisprudenza ha puntualizzato anche i concetti di interesse o vantaggio rilevanti per l'ascrivibilità del reato all'ente (cfr. da ultimo Cass. pen., sez. IV, 9.1.2024, n. 1971). Si è inoltre rapportato il valore del Modello alla sua concreta idoneità preventiva di reati tanto da parte dei sottoposti quanto delle figure apicali dell'ente (cfr. Trib. Milano, 23.5.2023, n. 3314), sottolineando la necessità di efficaci protocolli

– comunque denominati e formalizzati – che offrano concrete indicazioni preventive (Cass. pen., sez. V, 2.3.2023, n. 21640; sez. IV, 15.2.2022, n. 18413), dall’attribuzione di concreti poteri di vigilanza all’OdV e dalla previsione di sistemi di revisione periodica affinché il Modello conservi la propria efficacia nel tempo (cfr. Cass. pen. sez. III, 17.5.2023, n. 27148).

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l’idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- l’autonomia ed indipendenza in concreto dell’Organismo di Vigilanza;
- l’analiticità e completezza nell’individuazione delle aree a rischio;
- l’indicazione di concreti protocolli di comportamento e regole di condotta finalizzate ad orientare nel modo corretto le azioni degli organi societari e dei dipendenti dell’ente;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Tozzi Green, pertanto, ha provveduto a redigere il proprio Modello anche alla luce delle più recenti decisioni giurisprudenziali, tenendo conto dei principi dalle stesse affermati e dagli orientamenti col tempo affermatasi.

2. PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO

2.1 LA SCELTA DELLA SOCIETÀ

Nonostante il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Tozzi Green ha ritenuto opportuno provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.

Inoltre, la scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo corrisponde all'esigenza di Tozzi Green di perseguire la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti.

Tozzi Green ha quindi deciso di avviare un progetto di adeguamento rispetto a quanto espresso dal Decreto, al fine di adottare un proprio Modello. Quest'ultimo rappresenta non solo un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, ma anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Come precisato in precedenza, la Società, ha ritenuto di avviare il percorso di adeguamento al D.lgs. 231/01 svolgendo le attività di *Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis*, nonché predisponendo e adottando il presente Modello, con riferimento ai: reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati e quello di istigazione alla corruzione, reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro nonché autoriciclaggio, beni o utilità di provenienza illecita, reati di criminalità organizzata (anche a carattere transnazionale, cfr. art. 10 Legge n. 146/2006), reati di falso in materia di marchi e brevetti, reati contro l'industria ed il commercio, reati in violazione del diritto d'autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (anche a carattere transnazionale, cfr. art. 10 Legge n. 146/2006), reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, reati ambientali, delitti contro la personalità individuale (con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati tributari e al contrabbando.

Fra il maggio e il luglio del 2024, la Società ha inteso aggiornare il presente Modello alle fattispecie di reato più di recente introdotte nel D.lgs. 231/2001. E' stata quindi svolta una nuova attività di CRSA con specifico riferimento ai reati a tutela dei beni culturali e paesaggistici; al trasferimento fraudolento di valori; alla fattispecie di reato connessa al certificato preliminare di cui al d.lgs. 19/2023; all'introduzione dei reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Nel 2025, la revisione ha avuto ad oggetto diverse fattispecie introdotte nell'anno 2024, fra cui i delitti in materia di contrabbando risultanti dalla riforma intervenuta con d.lgs. 141/2024, oltreché i delitti informatici (legge n.90 del 28 giugno 2024).

La Società si riserva di estendere il CRSA e la relativa integrazione del Modello a nuove fattispecie di reato che dovessero essere introdotte in futuro nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001.

2.2 APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

Il Modello, ispirato alle Linee Guida ai fini del D.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 proposte da Confindustria nella versione di giugno 2021 e ai principi di *"best practice"* in materia di controlli (C.O.S.O. Report; Federal Sentencing Guidelines), è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. In particolare, l'articolazione del progetto è di seguito descritta in sintesi.

Il D.lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto (c.d. **"Attività Sensibili"**).

Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad un'analisi approfondita delle stesse.

La Società ha proceduto, in primo luogo, ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto ritenuti applicabili per Tozzi Green.

In particolar modo sono stati analizzati, a mero titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- ✓ La storia della Società e il contesto societario;
- ✓ Il settore di appartenenza;
- ✓ L'assetto organizzativo (formalizzato in organigrammi aziendali, ordini di servizio, etc.);
- ✓ Il sistema di *corporate governance* esistente;
- ✓ Il sistema delle procure e delle deleghe;
- ✓ I rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo;
- ✓ La modalità tipiche di conduzione del business;
- ✓ La tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo, regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- ✓ I casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- ✓ Le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle attività aziendali.

Sulla base delle analisi preliminari sono state quindi identificate le funzioni aziendali coinvolte nelle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati, nonché i soggetti appartenenti a tali funzioni che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale, c.d. *Key Officers*, al fine di poter condurre le interviste relative alla successiva fase di indagine.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha quindi proceduto, mediante interviste con i *Key Officers* e l'analisi documentale:

- ✓ All'individuazione delle Attività Sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto ritenuti applicabili per Tozzi Green e delle possibili modalità attuative dei reati stessi;
- ✓ All'identificazione delle modalità operative di esecuzione delle Attività Sensibili, dei soggetti coinvolti e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- ✓ All'autovalutazione dei rischi (cd. "*Control & Risk Self Assessment*") di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti potenzialmente illeciti;
- ✓ All'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati suddetti o per la mitigazione del rischio di commissione;
- ✓ All'identificazione delle eventuali carenze e/o ambiti di miglioramento dei presidi di controllo.

In particolare i risultati dell'analisi condotte e descritte in precedenza ivi comprese le esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati nell'ambito delle Attività Sensibili, sono stati raccolti nel documento denominato "*Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis ex D.Lgs 231/2001*" suddiviso nelle seguenti sezioni:

Sez. I "Mappatura delle attività sensibili" in cui sono rappresentate, per ciascuna area a rischio, tutte le Attività Sensibili alla commissione di reati 231 e i Referenti delle funzioni aziendali coinvolte.

Sez. II “Executive Summary – valutazione del rischio residuo” in cui, per ogni Attività Sensibile identificata, è rappresentato il rischio residuo di consumazione dei reati 231, classificato per famiglie di reato.

Sez. III “Risk Assessment” in cui, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, sono descritte le prevalenti fattispecie di reato astrattamente consumabili in ciascuna Attività Sensibile, con alcuni esempi di condotte illecite e possibili finalità perseguibili dalla Società nella consumazione del reato stesso. All’interno del documento è inoltre rappresentato il rischio potenziale di consumazione del reato individuato per ciascuna Attività Sensibile identificata.

Sez. IV “Gap Analysis & Action Plan” in cui sono individuati e valutati i presidi di controllo adottati dalla Società, sia quelli di natura “trasversale”, che quelli specifici relativi a ciascuna Attività Sensibile identificata, con rilievo di eventuali gap e indicazione di suggerimenti/azioni di implementazione proposte allo scopo, non solo di migliorare il sistema di controllo interno, ma anche di mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tale documentazione costituisce presupposto e parte integrante del presente Modello. Parimenti ne costituisce parte integrante l’aggiornamento della Mappatura delle Attività Sensibili, di valutazione del Rischio Potenziale e del Rischio Residuo redatto fra il giugno e il luglio del 2024, e fra marzo e ottobre 2025, nell’ambito dell’attività di aggiornamento del presente Modello.

La fase conclusiva del Progetto è rappresentata dalla stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la cui struttura è stata descritta in apertura del presente documento. Anche in occasione dell’aggiornamento del 2024 e del 2025 è stata mantenuta la medesima struttura già adottata in origine, allo scopo di mantenere la coesione e la continuità di consultazione del Modello da parte dei Destinatari.

Nel Modello sono stati quindi individuati, alla luce dei risultati delle attività di *Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis*, i principi generali di comportamento e le regole di prevenzione, che devono essere attuate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure, i contratti, nonché le procedure e istruzioni operative applicabili, redatte dalle singole funzioni aziendali.

La documentazione in formato elettronico e/o cartaceo inerente la Società e gli output prodotti nelle diverse fasi del Progetto sono stati archiviati e resi disponibili in uno specifico archivio consultabile dai componenti dell’OdV, dal Consiglio di Amministrazione e da chiunque sia autorizzato dalla Società a prenderne visione (in seguito “Archivio”).

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 FINALITÀ DEL MODELLO

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi aventi l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Pertanto il Modello si propone le seguenti finalità:

- Migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- Introdurre nella Società ulteriori principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- Predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Tozzi Green nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- Informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Tozzi Green che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- Ribadire che Tozzi Green non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- Censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello predisposto da Tozzi Green si fonda pertanto su un sistema strutturato e organico di protocolli e di attività di controllo che:

- Individua le aree e le Attività potenzialmente a rischio nello svolgimento dell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- Definisce un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - Un Codice Etico che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
 - Un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicurano una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - Procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;
- Trova il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con l'attività svolta dalla Società e progettata con lo scopo di assicurare, da un lato, una corretta gestione strategico - operativa delle attività di business, dall'altro, un controllo continuativo dei comportamenti. Tale controllo viene assicurato garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta

segregazione delle funzioni, assicurando che l'assetto della struttura organizzativa definita sia realmente attuato, attraverso:

- Un organigramma formalmente definito, chiaro, adeguato e coerente con l'attività svolta dalla Società unitamente a una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
- Un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- Individua le Attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- Attribuisce all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

3.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da Tozzi Green nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- la mappatura delle Attività Sensibili, con individuazione di esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati, formalizzata nel documento denominato *"Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis ex D.lgs. 231/2001"* di cui al paragrafo 2.2;
- l'insieme di procedure e *policy* aziendali, a presidio di tutte le attività aziendali, ivi incluse - in particolare ai fini del presente Modello - quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte a un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- la previsione di principi generali e protocolli di controllo specifici diretti a regolare le decisioni di Tozzi Green declinati nelle Sezioni della *"Parte Speciale"* del presente Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello);
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

3.3 CODICE ETICO

Le prescrizioni contenute nel presente Modello s'integrano con quelle del Codice Etico del Gruppo Tozzi Green (di seguito "Codice Etico") (Allegato A).

Il Codice Etico, originariamente approvato dal Presidente nel 2007, è stato successivamente rivisto, aggiornato ed approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società nel 2016, nel 2019, nel 2021, nel 2024 nonché, da ultimo il 19 dicembre 2025.

Le prescrizioni del Codice Etico si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D. Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- ✓ il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere principi di "deontologia aziendale"

che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari. Il rispetto del Codice Etico non serve pertanto soltanto a diffondere all'interno della Società una cultura sensibile alla legalità e all'etica, ma anche a tutelare gli interessi dei dipendenti e di coloro che hanno relazioni con la Società, preservando la Società da gravi responsabilità, sanzioni e danni reputazionali;

- ✓ il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento (tra cui, legalità, correttezza e trasparenza) idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.lgs. 231/2001, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento complementare allo stesso.

3.4 DESTINATARI DEL MODELLO

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per l'intero Consiglio di Amministrazione, per tutti coloro che rivestono in Tozzi Green funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti, il personale dirigente e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i "**Destinatari**").

In particolare, le prescrizioni del Modello sono indirizzate ai seguenti Destinatari:

- gli Organi societari e i loro componenti e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nella Società o in una sua divisione e/o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- i Dipendenti della Società, ivi compresi i Dirigenti;
- coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (es. apprendisti, etc.)
- i Fornitori, i Soci Locali, gli Appaltatori, i Consulenti, i Collaboratori coinvolti nelle Attività Sensibili;
- i dipendenti di altre Società del Gruppo coinvolti nelle Attività Sensibili;
- nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello, si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 7.

3.5 ADOZIONE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Decreto prevede che sia l'Organo Dirigente ad adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l'organo cui affidare tale compito.

In coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria, Tozzi Green ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'Organo Dirigente deputato all'adozione del Modello. Il compito di vigilare

sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza.

Conseguentemente, essendo il presente documento un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione della Società attraverso una delibera emessa secondo le modalità previste per l'adozione del Modello stesso. L'attività di aggiornamento, intesa come integrazione o come cambiamento, è finalizzata a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, in merito alla sua funzione preventiva dei reati previsti dal D. Lgs.231/2001. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ Inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- ✓ Soppressione di alcune parti del presente documento;
- ✓ Modifica dei compiti dell'OdV;
- ✓ Individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- ✓ Aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali;
- ✓ Identificazione di nuove Attività Sensibili alla commissione dei reati annoverati nel Decreto;
- ✓ Mutamenti dell'assetto organizzativo da cui derivino conseguenze sul Modello;
- ✓ Modifiche del sistema sanzionatorio.

È peraltro riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza. Di tali modifiche dovrà essere informato il Consiglio di Amministrazione alla prima seduta disponibile. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) e art. 7, comma 4 lettera a) del Decreto, è responsabile di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento e adeguamento del presente Modello. Tale Organismo dovrà inoltre essere sempre prontamente informato delle modifiche o integrazioni, sostanziali o formali, apportate al Modello.

4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Il Modello predisposto da Tozzi Green si fonda e s'integra con un sistema di controllo interno strutturato e organico composto da protocolli e regole, strumenti di definizione delle responsabilità, nonché da meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, preesistente rispetto all'adozione del Modello.

I principi di controllo che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno di Tozzi Green, con particolare riferimento alle Attività Sensibili delineate dal Modello e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito descritti:

- **Chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità** dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- **Segregazione dei compiti** tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);
- **Verificabilità e documentabilità delle operazioni *ex-post***: le attività rilevanti condotte (soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili) devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti;
- **Identificazione di controlli preventivi e verifiche *ex-post*, manuali e automatici**: devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare *ex-post* delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello. Tali controlli sono più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quelle Attività Sensibili caratterizzate da un profilo di rischio di commissione dei reati più elevato.

Le componenti del sistema di controllo preventivo, che deve essere attuato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello, sono riconducibili ai seguenti elementi:

- Sistema di principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- Sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- Sistema di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- Sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- Sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello;
- Sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Modello;
- Sistema di procedure operative, manuali o informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- Sistema informativo e di applicativi informatici per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse.

Fatto salvo le prescrizioni del presente paragrafo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato ritenute rilevanti, si rinvia a ciascuna Parte Speciale per quanto concerne invece i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna Attività Sensibile.

4.1 SISTEMA DI PRINCIPI ETICI

La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con colleghi, *business partner*, *outsourcer* e parti terze, clienti, fornitori e con la Pubblica Amministrazione.

Tali norme sono formulate nel Codice Etico (ALL. A).

4.2 SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di organigrammi aziendali e l’emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative (di servizio, *job description*, direttive organizzative interne), che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa locale.

La definizione degli ambiti di responsabilità dei soggetti chiamati ad agire in nome e per conto della Società è assicurata nell’ambito di un sistema di poteri formalizzato (si veda il successivo paragrafo 4.3).

4.2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (c.d. “**Testo Unico Sicurezza**”), nell’ottica di eliminare ovvero, là dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime per i lavoratori.

In considerazione del ruolo esercitato, è riconosciuto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il connesso e insito ruolo di Datore di Lavoro ex art. 2 del Testo Unico Sicurezza con riferimento alle attività aziendali e ai luoghi in cui le medesime sono svolte, attribuendo allo stesso piena autonomia decisionale e gestionale nel rispetto del *budget* approvato e delle procedure aziendali applicabili.

Nell’ambito della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, operano i soggetti di seguito elencati:

- Datore di Lavoro ex art. 2 D.lgs. 81/08
- Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- n. 5 Medici competenti di cui un coordinatore
- QHSE Manager
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Preposti
- Dirigenti ai fini della sicurezza
- Addetti alla squadra di primo soccorso;
- Addetti alla squadra antincendio;
- Responsabili dell’impianto elettrico
- Lavoratori

É competenza specifica del Datore di Lavoro effettuare e predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (“**DVR**”) quale formalizzazione organizzata da parte dell’azienda, della valutazione di tutti i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante l’esercizio delle rispettive attività e le misure idonee alla prevenzione di infortuni e incidenti attraverso la riduzione del rischio.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con riferimento alle figure specifiche operanti nell'ambito delle attività a rischio-reato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sistema di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (come indicati, altresì, nella Parte Speciale "D" della Sezione Speciale del Modello, cui si rimanda) prevede un sistema di controllo anche sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso l'opera dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

Il sistema prevede, inoltre, il riesame e l'eventuale modifica delle soluzioni adottate quando vengono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (attività svolta per il tramite del RSPP competente, in funzione di quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008).

Al fine di garantire un'efficace tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società, in ragione delle specifiche necessità organizzative aziendali, valuta il ricorso ai vari istituti previsti dal Testo Unico Sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: delega di funzioni, subdelega) nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla normativa stessa.

Quanto al sistema adottato in materia ambientale, Tozzi Green ha implementato un sistema di controllo sull'attuazione del sistema stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale - nell'ottica di eliminare, ovvero là dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per l'ambiente oltre che per la salute dei lavoratori e della popolazione circostante.

La Società verifica periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle procedure in vigore in materia ambientale anche al fine di un'eventuale modifica delle soluzioni adottate in occasione di mutamenti organizzativi ovvero in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

4.3 SISTEMA AUTORIZZATIVO

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- Ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- Il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- Le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- Tutti coloro che intrattengono per conto di Tozzi Green rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

4.4 SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E DEI FLUSSI FINANZIARI

Il sistema di controllo di gestione adottato da Tozzi Green è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società. Il sistema garantisce la:

- Pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- Capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto esplicitamente statuisce, inoltre, che il Modello debba "*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*". A tale scopo, la gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una ragionevole segregazione delle funzioni (anche alla luce dell'assetto e dell'articolazione organizzativa della Società e del Gruppo), tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

4.5 PROGRAMMA D'INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito delle Attività Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle stesse.

Il programma include la trattazione di tematiche di *corporate governance* e di divulgazione di meccanismi operativi e procedure organizzative aziendali rilevanti con riferimento alle materie riconducibili alle Attività Sensibili.

Tali attività integrano e completano il percorso d'informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.lgs. 231/01 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

4.6 SISTEMA DISCIPLINARE

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta aziendali e, nello specifico, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è una componente indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso. In merito a tale aspetto si rimanda a quanto ampiamente descritto di seguito nell'ambito del Capitolo 7 del presente documento.

4.7 SISTEMA DI PROCEDURE OPERATIVE

L'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

A tal fine, sia con riferimento alla predisposizione del Modello, sia nel corso di ciascun aggiornamento del medesimo, viene svolta l'attività di *Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis* con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, alle Policy e alle Procedure aziendali applicate, onde verificarne l'effettiva attuazione. Successivamente vengono previste, se del caso, le necessarie implementazioni, comprese la modifica o la predisposizione di nuove procedure e/o protocolli.

Tali documenti consentono in particolare di disciplinare più nel dettaglio le attività oggetto delle Attività Sensibili e di guidare e garantire dunque l'implementazione e l'attuazione nella pratica dei principi di comportamento e di controllo stabiliti nel presente Modello.

A tale scopo, le procedure aziendali relative alle Attività Sensibili garantiscono in particolare l'applicazione dei seguenti principi:

- Chiara formalizzazione di ruoli, compiti e modalità e tempistiche di realizzazione delle attività operative e di controllo disciplinate;
- Rappresentazione e disciplina della separazione dei compiti tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che ne autorizza la realizzazione, il soggetto che esegue le attività e il soggetto a cui è affidato il controllo;
- Tracciabilità e formalizzazione di ciascun'attività rilevante del processo oggetto della procedura al fine della ripercorribilità a posteriori di quanto realizzato e dell'evidenza dei principi e delle attività di controllo applicate;
- Adeguato livello di archiviazione della documentazione rilevante.

Tali Policy e le Procedure applicabili nelle Attività Sensibili integrano e completano i principi e le regole di condotta, nonché i componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo descritti o richiamati nel presente Modello e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel Modello stesso, utili al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

4.8 SISTEMI INFORMATIVI E APPLICATIVI INFORMATICI

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale devono essere previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle Attività Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- Sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- Regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informatici aziendali (supporti *hardware* e *software*);
- Meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- Meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso;
- Meccanismi automatizzati per la gestione di workflow autorizzativi.

Inoltre per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale è previsto un sistema di Backup su 3 livelli: 2 locali e 1 off-site.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 IDENTIFICAZIONE REQUISITI DELL'ODV

L'art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001 richiede, quale condizione dell'ente per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni/Funzioni.

Le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il D.lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto, l'Organismo deve possedere i seguenti requisiti:

- ✓ **Autonomia e indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell'Organismo di Vigilanza nell'Ente *“deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente”* (ivi compreso l'Organo Dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia d'iniziativa e indipendenza, *“è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”*;
- ✓ **Professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo di Vigilanza per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida di Confindustria. È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow-charting di procedure e attività, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;
- ✓ **Continuità d'azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza tenuta a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Tozzi Green.

Pertanto l'ODV deve:

- ✓ Essere indipendente e in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- ✓ Essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- ✓ Essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ✓ Essere dotato di autonomia finanziaria;
- ✓ Essere privo di compiti operativi nell'ambito della struttura organizzativa della Società;
- ✓ Avere continuità d'azione;
- ✓ Avere requisiti di professionalità;

- ✓ Realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme.

5.2 IDENTIFICAZIONE DELL'OdV

Il Consiglio di Amministrazione di Tozzi Green ha ritenuto opportuno costituire un Organismo di Vigilanza composto da due membri, uno dei quali con funzioni di Presidente.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV, come sopra identificato, è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia e in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'Organo Dirigente dovrà approvare una dotazione di risorse logistiche e finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'OdV possiede le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti essendo dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali nonché di competenze in tema di controllo interno e giuridiche, con precipuo riferimento alla materia penalistica. Il Regolamento per il funzionamento dell'OdV precisa le cause di ineleggibilità e quelle di decadenza.

La modifica della composizione dell'OdV o l'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli qui identificati o la modifica delle funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dall'Organo Dirigente.

5.3 MODALITÀ DI NOMINA DELL'OdV E DURATA IN CARICA

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per il componente dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La durata dell'incarico sarà coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero nella diversa durata stabilita nella delibera di nomina.

Il componente dell'OdV potrà dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletto alla scadenza del mandato.

5.4 CAUSE D'INELEGGIBILITÀ, MOTIVI E POTERI DI REVOCA

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di incompatibilità con la nomina stessa:

- ✓ Esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla società di revisione;

- ✓ Sussistenza di conflitti d'interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ Prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- ✓ Titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla società;
- ✓ Esercizio di funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – d'imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- ✓ Rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo;
- ✓ Esistenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- ✓ Esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- ✓ Esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel Decreto, che incidono sulla moralità professionale.

Il componente dell'OdV, con l'accettazione della nomina, rilascia alla Società un'apposita dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono detti motivi di incompatibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina del componente dell'OdV in sostituzione del componente precedentemente nominato.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare il componente dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza dei suoi componenti e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- ✓ la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- ✓ il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- ✓ una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione; l'omessa redazione del piano delle attività;
- ✓ l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza; secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- ✓ l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;

- ✓ la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi d'incompatibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

5.5 FUNZIONI DELL'ODV

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare l'OdV deve:

- ✓ vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- ✓ vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- ✓ vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- ✓ proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno;
- ✓ comunicare su base periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte.

L'OdV deve inoltre operare:

- ✓ *ex-ante* (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- ✓ continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- ✓ *ex-post* (analizzando cause e circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- ✓ Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- ✓ Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- ✓ Verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- ✓ Verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di attività di *Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis*;
- ✓ Effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- ✓ Condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ✓ Monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- ✓ Coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (*in primis* il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;

- ✓ Coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della gestione ambientale, al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la tutela dell'ambiente;
- ✓ Coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- ✓ Effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione;
- ✓ Proporre all'Organo Dirigente i criteri di valutazione per l'identificazione delle Informazioni sulle Attività Sensibili (cfr. par. 5.6).

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- ✓ Emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- ✓ Accedere a ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- ✓ Impartire direttive alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello. A tal fine predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni, dette "**Flussi Informativi**" (come definiti al paragrafo 5.6.), che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali;
- ✓ Effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti;

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di Collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o consulenti terzi.

I Collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso.

Inoltre, nell'ambito del Regolamento, l'OdV dovrà espressamente prevedere dei momenti formalizzati d'incontro e confronto, in particolare con:

- il Collegio Sindacale;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione ambientale.

Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto e il coordinamento con i soggetti coinvolti in c.d. prima linea nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica sarà cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti, così come definiti al paragrafo 5.6 "Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

L'OdV provvederà a disciplinare le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, provvederà a dotarsi di un "Piano delle Attività" che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare all'Organo Dirigente.

5.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni/Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è perciò destinatario di:

- *segnalazioni* relative condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e del Codice Etico (di seguito **Segnalazioni**);
- *informazioni* utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in **Informazioni Generali** e **Informazioni sulle Attività Sensibili**).

Deve essere permesso all'OdV di accedere a ogni tipo d'informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Nello specifico, tutti i Destinatari potranno comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza eventuali **Segnalazioni** circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente le **Informazioni Generali** ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- le commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es.: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);

- le eventuali comunicazioni del revisore esterno riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito o che s'intende conferire al revisore esterno o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza e dovranno essere effettuate in forma scritta, anche utilizzando una casella di e-mail appositamente attivata e debitamente comunicata ai Destinatari del Modello.

Infine, per consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito delle Attività Sensibili di cui alle Parti Speciali, i *Process Owner* sono tenuti a trasmettere all'OdV le **"Informazioni sulle Attività Sensibili"** realizzate. Tali soggetti sono stati qualificati come *Process Owner* sulla base delle attività di *Control & Risk Self Assessment* e *Gap Analysis* condotte.

L'identificazione delle "Informazioni sulle Attività Sensibili" avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'OdV, in ragione dell'attività di *Control & Risk Self Assessment* e *Gap Analysis* condotta, e valutandone l'efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi e significatività delle attività. L'OdV procederà a informare opportunamente il Consiglio di Amministrazione circa la definizione di detti criteri e parametri.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi saranno regolamentati in dettaglio in un'apposita procedura o in una disposizione organizzativa definita ed emanata dall'OdV stesso.

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.

Si dà inoltre atto che la Società si è dotata di una procedura in tema di **Whistleblowing** ai sensi della normativa vigente, identificando, in proposito, l'OdV quale Gestore delle Segnalazioni. Si rimanda, in proposito, al paragrafo 5.9 del presente Modello e – nel dettaglio – alla procedura in tema di Whistleblowing che costituisce l'Allegato C al presente Modello.

L'OdV è inoltre Garante della corretta e completa adozione, nonché del puntuale rispetto, del Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente Modello.

5.7 REPORTING DELL'ODV

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- ✓ Comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- ✓
- ✓ Segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;
- ✓ Redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili delle Attività medesime un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale, nonché il Consiglio di Amministrazione, qualora la violazione riguardi i vertici della Società.

5.8 CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV, per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente all'OdV e all'Organo Dirigente.

Si precisa, inoltre, che anche la documentazione, prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento del Modello (*Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis*, ecc.) è raccolta in uno specifico Archivio (di cui al Capitolo 2), e custodita a cura dell'OdV.

5.9 WHISTLEBLOWING

Il **d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24**, in vigore dal 30 marzo 2023, ha recepito all'interno dell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 (cd. **Direttiva Whistleblowing**) riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di legge o del diritto dell'Unione Europea espressamente previste ed elencate.

Tozzi Green ha pertanto adeguato i propri presidi e si è dotata di idonee procedure e di idonei strumenti in tempo utile.

Rimandando nel dettaglio alla procedura "**Whistleblowing**" approvata in materia, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello (cfr. Allegato C), si richiamano in questa sede i punti essenziali.

Anzitutto, la Società intende tutelare colui che effettua una segnalazione rilevante ai sensi del citato d.lgs. 24/2023, accordando a suo beneficio le più ampie tutele previste da quel testo normativo. Pertanto, i canali di segnalazione non effettuano alcun tracciamento dei dati del Segnalante e la Società si impegna a non divulgare in alcun modo i suoi dati personali di cui sia venuta a conoscenza sulla base del contenuto della Segnalazione, salvo espresso consenso scritto del Segnalante medesimo.

Il Segnalante è inoltre protetto da qualsivoglia atto di natura ritorsiva ed altrettanto lo sono gli altri soggetti con cui egli intrattienga rapporti rilevanti ai sensi del d.lgs. 24/2023: si rimanda, in proposito, al testo della specifica Procedura.

Quanto ai **canali** di segnalazione, la Società dà atto di avere predisposto un canale informatico **interno**, raggiungibile tramite il collegamento specificato nella Procedura; i Destinatari del Modello sono altresì resi edotti dei **canali esterni** di segnalazione nonché dei casi e dei modi previsti dal d.lgs. 24/2023 per la loro legittima attivazione.

La Società ha designato quale **Gestore** della Segnalazione l'OdV che, al proprio interno, designa un componente addetto alla specifica vigilanza e coordinamento sul punto, assicurandosi di visionare tempestivamente le Segnalazioni che dovessero pervenire e di promuovere l'attività necessaria. Della designazione in parola è fatta menzione nel Verbale dell'OdV; la Società garantisce che al membro designato vengano immediatamente consegnate le credenziali d'accesso alla piattaforma che costituisce il canale

interno. Altrettanto si impegna a fare nel caso in cui avvenga un mutamento della persona individuata, curando altresì la disattivazione delle utenze dei precedenti incaricati.

La Procedura contiene inoltre le opportune istruzioni per il coordinamento interno e stabilisce i rimedi per evitare ogni tipo di conflitto di interesse.

Da ultimo, si rammenta come la Società sia dotata di un Comitato Guida per la valutazione di segnalazioni relative ad eventuali discriminazioni di genere. Anche per tali segnalazioni è disponibile un canale interno (distinto, autonomo e non comunicante con quello previsto in tema di *Whistleblowing*), utilizzabile in conformità alle Linee Guida approvate.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute da parte sia delle risorse già presenti nell'azienda, sia di quelle che ne entreranno a far parte in futuro, così come di ogni altro Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nelle Attività Sensibili. Con riferimento ai Destinatari non appartenenti alla Società, l'Organo Dirigente identificherà le tipologie di rapporti giuridici ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello. Si veda in proposito il paragrafo 3.4 del Modello.

6.1 COMUNICAZIONE INIZIALE

Per garantire un'effettiva conoscenza e applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dal Consiglio di Amministrazione alle diverse categorie di Destinatari.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni.

Per quanto attiene invece i Destinatari non appartenenti alla Società (quali i Collaboratori della Società, i Fornitori, i Soci Locali, i Consulenti esterni, gli Appaltatori), la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole specifiche che potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso.

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet della Società nonché attraverso la Intranet aziendale, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello presso la sede.

6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione che individua le risorse interne o esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati è obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo (D.Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso. Specifica formazione è inoltre dedicata alla Procedura di Whistleblowing emessa ai sensi del d.lgs. 24/2023; adeguata pubblicità deve essere data anche alle successive, future modifiche della normativa e delle Procedure rilevanti.

La formazione dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa. Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto prevede che sia predisposto un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L’esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l’effettività del Modello stesso.

Il sistema disciplinare viene pubblicato in un luogo e/o con modalità accessibili a tutti gli eventuali dipendenti e viene reso conoscibile a tutti i Destinatari.

L’applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall’esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti d’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all’OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.4 (*“Cause d’ineleggibilità, motivi e poteri di revoca”*), il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell’OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il successivo paragrafo 7.4).

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Società a qualsiasi titolo e, pertanto, anche dirigenti, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c.

7.1 VIOLAZIONI DEL MODELLO

Costituiscono violazioni del Modello:

1. Comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. Comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. Comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello;
4. Comportamenti in violazione degli strumenti di controllo preventivo di cui al capitolo 4 della presente Parte Generale;
5. Comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare:
 - ✓ in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi A.3 e A.4. della Parte Speciale A;
 - ✓ in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi B.3 e B.4 della Parte Speciale B;

- ✓ in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi C.3 e C.4 della Parte Speciale C;
- ✓ in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento di infortunio o della malattia professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei paragrafi D.3 e D.4 della Parte Speciale D;
- ✓ in relazione al rischio di commissione di un reato ambientale, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi E.3 e E.4 della Parte Speciale E;
- ✓ in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata e di reati transnazionali, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi F.3 e F.4 della Parte Speciale F;
- ✓ in relazione al rischio di commissione di un reato di falso in materia di marchi e brevetti, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi G.3 e G.4 della Parte Speciale G;
- ✓ in relazione al rischio di commissione di un reato contro l'industria ed il commercio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi H.3 e H.4 della Parte Speciale H;
- ✓ in relazione al rischio di commissione di un reato in violazione del diritto d'autore, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi I.3 e I.4 della Parte Speciale I;
- ✓ in relazione al rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi L.3 e L.4 della Parte Speciale L;
- ✓ in relazione al rischio di commissione di un reato contro la personalità individuale, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi M.3 e M.4 della Parte Speciale M;
- ✓ in relazione al rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi N.3 e N.4 della Parte Speciale N;
- ✓ in relazione al rischio di commissione dei reati tributari, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi O.3 e O.4 della Parte Speciale O;
- ✓ in relazione al rischio di commissione del reato di contrabbando, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi P.3 e P.4 della Parte Speciale P;
- ✓ in relazione al rischio di commissione del reato contro il patrimonio culturale e del paesaggio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta elencati nei successivi paragrafi Q.3 della Parte Speciale Q;

- ✓ in relazione al rischio di commissione dei delitti informatici, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi R.3 e R.4 della Parte Speciale R;
- 6. comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione;
- 7. atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la Segnalazione di una condotta illecita o di una violazione del Modello o del Codice Etico, rilevante ai sensi del d.lgs. 24/2023 per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla Segnalazione stessa (cfr., sul punto, il paragrafo 5.9 del presente Modello); in tale ipotesi, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste nei paragrafi successivi, a seconda della gravità e ferme restando le ulteriori conseguenze di legge;
- 8. violazioni degli obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante, così come definito dal d.lgs. 24/2023 ed esemplificato nella Procedura *Whistleblowing* (cfr. paragrafo 5.9 del presente Modello); in tale ipotesi, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste nei paragrafi successivi, a seconda della gravità e ferme restando le ulteriori conseguenze di legge;
- 9. Segnalazioni che si rivelano infondate, se effettuate con dolo o colpa grave, in modo tale da non poter rientrare fra le segnalazioni oggetto di protezione da parte del d.lgs. 24/2023; in tale ipotesi, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste nei successivi paragrafi, determinate a seconda della gravità.

Inoltre, con riferimento alle Segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed alle segnalazioni di violazioni del Modello, di cui al precedente par. 5.9 ("*Whistleblowing*"), si precisa che, in ottemperanza all'art. 17, d.lgs. 24/2023, sono altresì nulli tutti gli atti ritorsivi, ivi compresi il licenziamento, il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. In tali casi è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- La presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- La presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- L'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- La prevedibilità delle conseguenze;
- I tempi e i modi della violazione;
- Le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- La recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello, nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati);
- La posizione e le mansioni svolte dal soggetto;
- Il comportamento susseguente al fatto.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla Direzione/Funzione e/o agli organi societari competenti.

7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello da parte dei dipendenti non dirigenti costituisce illecito disciplinare in conformità al **CCNL dei Metalmeccanici**.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla funzione aziendale competente di Tozzi Green l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 7.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a) Richiamo verbale;
- b) Ammonizione scritta;
- c) Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni;
- e) Licenziamento disciplinare con diritto al preavviso e licenziamento per giusta causa senza preavviso.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la funzione aziendale competente di Tozzi Green terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di **richiamo verbale o ammonizione scritta**, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
2. Incorre nel provvedimento della **multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria** il lavoratore che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, di cui al precedente punto 1), oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero violi più volte, in un'unica occasione, le procedure interne previste dal presente Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
3. Incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni** il dipendente che: (i) nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto; (ii) adotti un comportamento recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2) che precede, oltre due volte nell'arco di due anni; (iii) effettui con colpa grave false o infondate Segnalazioni inerenti le violazioni in materia di *Whistleblowing*; (iv) violi le misure previste dalla legge e/o adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del Segnalante;
4. Incorre nel provvedimento di **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso** il dipendente che: (i) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione disciplinare di cui al punto 3) che precede oltre due volte nell'arco di due anni, dopo formale diffida per iscritto; (ii) effettui con dolo false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni in materia di

Whistleblowing; (iii) violi le misure previste dalla legge e/o adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante. Incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa senza preavviso** il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", s'indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. Incorre nel provvedimento **dell'ammonizione scritta** il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
2. Incorre nel provvedimento della **multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria** il dipendente che: (i) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di ammonizione scritta di cui al punto (1) che precede oltre due volte nell'arco di due anni; (ii) non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione costituisca grave infrazione delle procedure di sicurezza ovvero comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;
3. Incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni** il dipendente che: (i) non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" ex art. 583, comma 1 codice penale, all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4; (ii) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto (2) che precede, oltre due volte nell'arco di due anni; (iii) effettui con colpa grave false o infondate Segnalazioni inerenti le violazioni in materia di *Whistleblowing*; (iv) violi le misure previste dalla legge e/o adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
4. Incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso** il dipendente che: (i) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a un massimo di 3 giorni, così come specificato nel punto (3) che precede, oltre due volte nell'arco di due anni; (ii) effettui con dolo false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello o del Codice Etico; (iii) violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante. Incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa senza preavviso** il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" ex art. 583, comma 2 c.p.¹ all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

¹ Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di particolare gravità, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL sopra richiamato.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo dell'infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni, che non sarà, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

7.3 VIOLAZIONI DEL MODELLO DA PARTE DEI DIRIGENTI E RELATIVE MISURE

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente', anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 7.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), del CCNL dei dirigenti dell'industria e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a) Censura scritta;
- b) Sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni;
- c) Licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- d) Licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- ✓ In caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura scritta** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- ✓ In caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni**. Si applica la **sospensione** anche nel caso in cui il dirigente effettui con colpa grave false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni in materia di

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2. la perdita di un senso;
- 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Whistleblowing o violi le misure previste dalla legge e/o adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;

- ✓ In caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento ovvero in caso di recidiva in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della sospensione oltre due volte nell'arco di due anni, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento giustificato con diritto al preavviso**. Si applica il licenziamento con diritto di preavviso anche nel caso in cui il dirigente effettui con dolo false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni in materia di *Whistleblowing* o violi le misure previste dalla legge e/o adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- ✓ Laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello – così come specificato nei sopra dettagliati punti - sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- ✓ L'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- ✓ L'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, Consulenti, Collaboratori ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.

7.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANO DIRIGENTE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI MEMBRI DELL'ODV

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 7.1 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove previsto dalla legge e/o dallo Statuto, con delibera dell'Assemblea dei soci, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a) Richiamo scritto;
- b) Sospensione temporanea dalla carica;
- c) Revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, si prevede che:

- ✓ In caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorra nel **richiamo scritto** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

- ✓ In caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione temporanea dalla carica**;
- ✓ In caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro dell'Organo Dirigente incorre nella **revoca dalla carica**.

Inoltre, per i membri dell'Organo Dirigente della Società, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale ovvero dell'intero Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà l'Organo Dirigente il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora l'Organo Dirigente fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Organo Dirigente provvederà, in collaborazione con il Collegio Sindacale, ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai Paragrafi 7.2 e 7.3.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

7.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, FORNITORI, SOCI LOCALI, APPALTATORI E COLLABORATORI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti, dai Fornitori, Appaltatori, Soci Locali, Collaboratori coinvolti nelle Attività Sensibili potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi con gli stessi ed in base alla gravità della violazione riscontrata:

- a) La diffida per iscritto al rispetto delle prescrizioni del Codice Etico;
- b) L'applicazione di una penale;
- c) La risoluzione del rapporto contrattuale.

E' comunque, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora dal comportamento dei Consulenti, Fornitori, Soci Locali, Appaltatori e Collaboratori coinvolti nelle Attività Sensibili derivino danni a Tozzi Green, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.